

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2777

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GARAVAGLIA, COMAROLI, GAVA, FRASSINI, VANESSA CATTOI, CE-  
STARI, PATERNOSTER, ANDREUZZA, BAZZARO, BIANCHI, BILLI,  
BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BUBISUTTI, CAFFA-  
RATTO, CANTALAMESSA, CAPITANIO, CAVANDOLI, CECCHETTI, COIN,  
COVOLO, DE ANGELIS, DI MURO, DURIGON, FANTUZ, FERRARI,  
FIORINI, FOGLIANI, GASTALDI, GIACOMETTI, GOLINELLI, GUIDESI,  
GUSMEROLI, IEZZI, LUCCHINI, MACCANTI, MORRONE, MOSCHIONI,  
MURELLI, PANIZZUT, PAOLIN, PATASSINI, PATELLI, PETTAZZI, PIC-  
COLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SUTTO, TARAN-  
TINO, TATEO, TONELLI, VALLOTTO, ZOFFILI, ZORDAN**

Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente l'istituzione di una piattaforma telematica per la compensazione dei crediti commerciali documentati mediante fattura elettronica

*Presentata l'11 novembre 2020*

ONOREVOLI COLLEGHI! – Il tessuto produttivo italiano è caratterizzato dalla presenza, per il 99 per cento, di piccole e medie imprese, di cui il 95 per cento sono, peraltro, microimprese (meno di 10 addetti) che occupano il 46 per cento degli addetti e che non delocalizzano la loro attività (solo per il fatto che sono troppo piccole per farlo); queste ultime non sono

quotate nel mercato e, pertanto, non sono oggetto di interesse da parte di investitori esteri e questo – mai come oggi – è un aspetto da tutelare. Le piccole imprese, però, sono anche cronicamente più fragili dal punto di vista dell'accesso al credito e, pertanto, un sistema di compensazione multilaterale dei crediti e dei debiti commerciali potrebbe sopperire significativamente

a tale criticità, provocando un aumento della circolazione di beni e di servizi anche in mancanza di liquidità. Un sistema di questo tipo sarebbe efficace in generale, cioè indipendentemente dalla dimensione aziendale determinando, quindi, benefici anche per le imprese nazionali di più rilevanti dimensioni, attraverso l'istituzione di una piattaforma telematica per la compensazione dei crediti e dei debiti per forniture documentate mediante fattura elettronica.

La crescita dell'economia italiana è ferma da troppo tempo e mai come ora, in piena fase recessiva, è necessario effettuare scelte innovative, come quella prevista dalla presente proposta di legge, volta a sfruttare le potenzialità della fatturazione elettronica.

Come fatto notare da Fabio Ramaioli e Gianni Caprara, che ringraziamo per i preziosi spunti, l'istituzione, presso l'Agenzia delle entrate, di una piattaforma telematica del tipo descritto consentirebbe a chi aderisce al servizio di effettuare compensazioni multilaterali a livello macroeconomico nazionale, con tutti i benefici che ne deriverebbero.

Dovrebbe trattarsi di un servizio ad « accesso convenzionale » facoltativo nel quale:

1) l'Agenzia delle entrate propone agli aderenti la compensazione dei crediti, non

assumendo ovviamente alcuna responsabilità « certificativa » dei debiti e dei crediti risultanti dalle fatture elettroniche degli operatori;

2) gli operatori sono liberi di aderire alla compensazione multilaterale, rispetto alla quale ognuno è controllore dell'altro;

3) la compensazione si perfeziona solo se tutti aderiscono alla proposta.

Questo sistema, inoltre, non avrebbe alcun impatto sugli ordinari obblighi di fatturazione, contabilizzazione e liquidazione delle imposte, ma costituirebbe un servizio « aggiuntivo » rispetto a quelli già esistenti dell'Agenzia delle entrate, basato sui dati relativi alla fatturazione elettronica di cui l'amministrazione già dispone. Sarebbe un servizio di autogestione che, grazie alla fatturazione elettronica, consentirebbe di ridurre la dipendenza delle imprese manifatturiere e commerciali dal credito bancario, diminuendo anche il ricorso alla crisi attuale quale giustificazione del mancato pagamento (come già avvenuto nel 2008 e nel 2012 e anche nello scorso mese di marzo).

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. È consentita la compensazione, anche multilaterale, tra gli operatori residenti o stabiliti nel territorio nazionale, dei crediti commerciali relativi a forniture interne documentate mediante fattura elettronica emessa ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. La compensazione è eseguita attraverso la piattaforma « Fatture e Corrispettivi », gestita dall'Agenzia delle entrate, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

## Art. 2.

*(Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di compensazione dei crediti e dei debiti commerciali documentati mediante fattura elettronica)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. A partire dalla data stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nell'area di cui al comma 1 del presente articolo, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e dei debiti derivanti da transazioni commerciali fra i citati soggetti, documentate da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi della sezione III del capo IV del titolo I del libro quarto del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti siano in corso proce-

ture concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ».

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

### Art. 3.

#### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

